



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 31

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI IVREA R.G. N. 1824/2025.

L'anno **duemilaventisei** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Presidente	Sì
AUDI Claudia	Consigliere	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
BISCONTI Monica	Consigliere	Sì
CAMANDONA Stefano	Consigliere	Sì
MUSCAS Samuele	Consigliere	Sì
BALLESIO Simone	Consigliere	Sì
DIBENEDETTO Francesco	Consigliere	Sì
MADDALENO Silvia	Consigliere	Sì
CASTELLAR Valeria	Consigliere	Sì
AIMO BOOT Elisa	Consigliere	Sì
NOVERO Giulia	Consigliere	Sì
ARMINIO Davide	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Assiste l'adunanza il Segretario Generale BARBATO dott.ssa Susanna la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2026;
- Vista la determinazione n. 1403 del 29/12/2025 di variazione degli stanziamenti di fondo pluriennale vincolato;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 20/01/2026 relativa alla prima variazione delle previsioni di cassa e dei residui 2026, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Viste le seguenti deliberazioni:
 - Giunta Comunale n. 14 in data 17/02/2026 ad oggetto: Prima variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - Approvazione;
 - Consiglio Comunale n. 5 in data 10/03/2026 ad oggetto: Seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - Approvazione;
 - Giunta Comunale n. 40 in data 24/03/2026 ad oggetto: Terza variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - Approvazione;
 - Consiglio Comunale n. 17 in data 14/04/2026 ad oggetto: Quarta variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - Approvazione;
- Premesso che l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- Considerato che è pervenuta comunicazione indicante situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), così come di seguito illustrato:
 - ✓ verbale di contestazione n. 0188/R/2025 del 15.03.2025 per la violazione dell'art. 146 c. 3 del d.lgs. 285/1992 (CDS), cui è stata a suo tempo depositata opposizione ex art. 204 bis CDS avanti al Giudice di pace di Ivrea, procedimento R.G. n. 1824/2025 del 19.05.2025 richiedente l'annullamento del procedimento impugnato;
- Vista la Sentenza n. 273/2026 del 27.05.2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6793 in data 15.06.2026, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea nel procedimento iscritto al n. 1824/2025, con la quale veniva accolto il ricorso proposto, condannando il Comune di Nole alla refusione del contributo unificato pari ad € 43,00;

- Considerato che in esecuzione alla sentenza di cui sopra, il Comune di Nole è stato condannato al pagamento della somma ammontante complessivamente ad € 43,00;
- Rilevato che, tale ricorso è stato accolto nonostante il deposito tardivo del ricorso presso la segreteria del Giudice di Pace di Ivrea, come correttamente rappresentato dall'Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Locale nell'ambito procedimentale;
- Ricontrato, da un ulteriore controllo dei termini effettuato dall'Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Municipale, l'effettivo deposito tardivo del ricorso presso la segreteria del Giudice di Pace di Ivrea;
- Dato atto che per far rilevare detta criticità l'unica modalità è quella di opporre ricorso in Tribunale, con la necessaria assistenza di un Legale, con aggravio di costi ben superiori al debito fuori bilancio di cui alla presente deliberazione, pari ad € 43,00;
- Rilevato che attraverso il riconoscimento dei debiti liquidati in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);
- Visto l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 che stabilisce: *“i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1. comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;
- Considerato che:
 - la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, essendo sentenza esecutiva;
 - nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- Vista, la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata n. 114 del 22/12/2014 la quale ha rilevato che l'articolato della disposizione del 194 TUEL, *“è finalizzato a ricondurre, nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio” (...)* e che, *“ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia”* (Cfr. punto 96, Principio Contabile n. 2, per il quale *“Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto”*). La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, inoltre, con specifico riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) dell'art. 194 Tuel, osserva che *“Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (cfr. punto 101, Principio Contabile n. 2, nonché ex plurimis Cass. Civ., Sez. I, 16/6/2000 n. 8223). In tale senso l'Ente non ha alcun margine di discrezionalità. (...) Tale procedura non costituisce impedimento all'attivazione delle azioni a tutela dell'ente (Punto 95, Principio Contabile n. 2)*

Il riconoscimento di tale tipologia di debito non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione";

- Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;
- Dato atto che l'adozione del presente atto non preclude la possibilità di presentare appello verso la sentenza sopra richiamata;
- Dato atto che i provvedimenti sopra richiamati sono esecutivi ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione;
- Considerata la deliberazione n° 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie secondo la quale *«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento»;*
- Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Preso atto dell'articolo 23, comma 5, della L. 289/2002 il quale dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debiti siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;
- Rilevato che tale trasmissione va effettuata tempestivamente a mezzo PEC istituzionale dell'Ente a cura del Segretario comunale o da altro soggetto identificato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, includendo la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, i pareri dei responsabili di servizio espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 267/2000 e dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. 267/2000;
- Rilevato inoltre che il materiale oggetto della suddetta trasmissione, va altresì inviato al portale online – ConTe (Contabilità Territoriale) della Corte dei conti;
- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui *«L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni»;*
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che le somme oggetto di riconoscimento trovano copertura al codice 03.01.1, Cap. 1266.1 "Spese per il patrocinio legale dell'ente" del Bilancio di Previsione 2026/2028 che presenta la sufficiente disponibilità, dando contestualmente atto che il finanziamento avviene con fondi propri;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Arminio, Castellar e il Sindaco, i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale;
- Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 13 - Votanti n. 13 - Astenuti n.//;

Voti favorevoli n. 13 - Voti contrari n. //;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo totale complessivo di € 43,00, derivante dalle sentenze del Giudice di Pace di Ivrea n. 273/2026, n. R.G. 1824/2025;
2. di dare atto che le somme oggetto di riconoscimento trovano copertura al codice 03.01.1, Cap. 1266.1 "Spese per il patrocinio legale dell'ente" del Bilancio di Previsione 2026/2028, che presenta la sufficiente disponibilità, dando contestualmente atto che il finanziamento avviene con fondi propri;
3. di dare mandato al Segretario comunale di inviare la presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed al Revisore dei Conti;
4. di dare mandato al responsabile del settore economico finanziario di provvedere all'invio della presente deliberazione al portale online – ConTe (Contabilità Territoriale) della Corte dei conti;
5. di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo e conseguente adempimento derivante dall'adozione del presente provvedimento.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 21/07/2026 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 21/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna